

STRALCI DALLA NORMATIVA SUL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE

Decreto Legislativo n° 9 – 15 Gennaio 2002

(Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2003)

Art. 6

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

[omissis]

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

[omissis]"1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il **certificato di idoneita' alla guida**, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalita' di cui al comma 11-bis.";

[omissis]

f) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

"11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. **I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica.**

Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite **convenzioni a titolo gratuito** con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attivita' collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.

La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi.

Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.";

[omissis]

"13-bis. Chiunque, non essendo titolare di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità' di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro duemila sessantacinque.";

[omissis]

Art. 18.

Disposizioni finali e transitorie

1. I minori di età che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneità, nell'osservanza delle modalità ed entro i termini indicati nel regolamento.

2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori può essere effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro l'anno scolastico in corso.

3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 6 del presente decreto, entra in vigore il 1 gennaio 2004.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 18, il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Testo del decreto-legge 30 Giugno 2003 coordinato con la legge di conversione n. 214 del 1 agosto 2003

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del **12 agosto 2003**, supplemento ordinario

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 2

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

0a) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida»;

b-bis) al comma 13-bis, le parole: «Chiunque, non essendo titolare di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Il minore che, non munito di patente».

[omissis]

Art.7.

Disposizioni finali e transitorie

[omissis]

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: **«1° luglio 2004»**.

RIFERIMENTI NORMATIVI SUL PATENTINO CICLOMOTORI

- **Legge Delega n° 85** del 22 marzo 2001 (**G.U. n° 76 31 marzo 2001**)
- **Il Decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002 art. 6 e 15 (G.U. 12 Febbraio 2002)**
- **Decreto Legge n.151 del 27 giugno 2003 (G.U. n° 149 – 30 giugno 2003**, segnatamente l'art. 7)
- **Legge n. 214 del 1 agosto 2003** - Legge di conversione coordinata con Decreto Legge n 151/03 (**G.U. n° 186 – 12 agosto 2003**).
- **Decreto MIT del 30 giugno 2003** - **“Programma dei corsi e procedure d’esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori”** (**G.U. n° 156 – 8 Luglio**

2003)

- **D.L.vo n. 285/92**, art. 230
- Testo Unico in materia di istruzione art. 330
- **Decreto Interministeriale** 5.9.94, programmi di insegnamento dei educazione stradale nelle scuole
- **Legge 17 maggio 1999, n. 144**, art. 32, Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
- **Legge delega n. 85**, del 22.3.01, per la revisione del nuovo codice della strada
- **Decreto Legge n. 236** del 25. 10. 02, proroga al 30.06.03 il termine del 1° gennaio 2003 di entrata in vigore, previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 9/02